



**CITTA'  
DI MUGGIO'**

Provincia di Monza e della Brianza

COPIA

Codice 11040

**C.C. Numero 44 del 30-09-14**

**Oggetto:** MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

Soggetta a controllo [N]

Immediatamente eseguibile [S]

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

FIORITO MARIA	P	VINCENZI TERESINA MARIA	P
FOSSATI CARLO	P	MERATI MORENO	P
PIPINO MARIA GIOVANNA	P	ZANANTONI PIETRO STEFANO	A
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P	BONFANTE NADIO	P
LAURIA FRANCESCO	P	ADAMO ILARIA	P
SINOPOLI CARMELO	P	SCUPILLITI EROS MARIO	A
CALABRETTA ANGELICA ROSA	P	MESSINA MICHELE	A
FRANZONI ANNA	A	SARAGOZZA ANGELO	P
MORRONE ANTONIO GERARDO	P		

Totale presenti n. 13

Totale assenti n. 4

Presiede il DOTT. FOSSATI CARLO in qualità di PRESIDENTE assistito dal VICESEGRETARIO DOTT. CESANA ALBERTO.

**OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti:**

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il D.M. 18.07.2014, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30.09.2014;

**Visto e richiamato** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.04.2012 e modificato con deliberazioni consiliari n. 51 del 29.10.2012 e n. 17 del 01.07.2013, tutte esecutive ai sensi di legge;

**Visto e richiamato** l'art. 13 - ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, che nel testo da ultimo novellato dall'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*), dispone:

- che l'imposta municipale propria (I.MU.) non si applichi al possesso dell'abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e alle pertinenze alla stessa ascrivibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- che l'imposta municipale propria (I.MU.) non si applichi:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.04.2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- che, a partire dall'anno 2015, sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro oppure nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui;
- che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria (I.MU.) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Vista** la citata L. n. 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*), che all'art. 1, comma 708, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133”;

**Ravvisata** la necessità di recepire nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.) le innovazioni introdotte dalla citata L. n. 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*);

**Considerata** l'opportunità di introdurre nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.) la facoltà di riconoscere un'aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla modificazione del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), sostituendo il testo dell'art. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, modificando il testo dell'art. 6 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI, aggiungendo all'art. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE il comma 6 e aggiungendo all'art. 13 ESENZIONI i commi 2 e 3, il tutto come risulta nell'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Visto** lo schema delle modificazioni da apportare al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), che è stato esaminato dalla “Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali” e dalla “Commissione Bilancio, Programmazione e Affari generali” in seduta congiunta del 23.09.2014, e giudicatolo meritevole di approvazione;

**Acquisiti** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Franzoni – Gruppo Consiliare PD; Zanantoni, Scupilliti – Gruppo Consiliare FI; Messina – Gruppo Consiliare Solo per Muggiò)

Previo scomputo degli astenuti n. 1 (Saragozza – Gruppo Consiliare M5S)

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

**DELIBERA**

1. **DI MODIFICARE**, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), sostituendo il testo dell'art. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, modificando il testo dell'art. 6 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI, aggiungendo all'art. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE il comma 6 e aggiungendo all'art. 13 ESENZIONI i commi 2 e 3, il tutto come risulta nell'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione e del relativo Allegato A) nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

**INDI**

**VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 13

Assenti n. 4 (Franzoni – Gruppo Consiliare PD; Zanantoni, Scupilliti – Gruppo Consiliare FI; Messina – Gruppo Consiliare Solo per Muggiò)

Previo scomputo degli astenuti n. 1 (Saragozza – Gruppo Consiliare M5S)

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Discussione riportata integralmente nel verbale n. 11 del 30.09.2014.

\*\*\*\*\*

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
<p>1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze.</p>	<p>1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, <b>come definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 3 del presente regolamento.</b></p> <p>2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e alle pertinenze alla stessa ascrivibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</p> <p>3. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al successivo articolo 8 e la detrazione di cui al successivo articolo 11.</p> <p>4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li> <li>b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</li> <li>c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello</li> </ul>



	<p>dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>5. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI</p> <p>1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del citato Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in Legge 214/2011, che sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte);</li> <li>• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (colonie, asili, ospedali) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);</li> <li>• 80 per i fabbricati classificati nella</li> </ul>	<p style="text-align: center;">ART. 6</p> <p>BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI</p> <p>1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del citato Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in Legge 214/2011, che sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte);</li> <li>• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (colonie, asili, ospedali) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);</li> <li>• 80 per i fabbricati classificati nella</li> </ul>

<p>categoria catastale A/10 (uffici) e D/5 (banche, assicurazioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita) esclusa la categoria D/5 (banche, assicurazioni);</li> <li>• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).</li> </ul> <p>2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.</p>	<p>categoria catastale A/10 (uffici) e D/5 (banche, assicurazioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita) esclusa la categoria D/5 (banche, assicurazioni);</li> <li>• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).</li> </ul> <p>2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a <b>135</b>. <b>Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.</b></p>
<p style="text-align: center;">ART. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE</p> <p>1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.</p> <p>2. L'aliquota ordinaria, fissata per legge nella misura base dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un minimo dello 0,46 per</p>	<p style="text-align: center;">ART. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE</p> <p>1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.</p> <p>2. L'aliquota ordinaria, fissata per legge nella misura base dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un minimo dello 0,46 per</p>

<p>cento e a un massimo di 1,06 punti percentuali.</p> <p>2bis Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita, banche, assicurazioni) l'aliquota di base dello 0,76 per cento può essere modificata dal Comune in aumento sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un massimo di 1,06 punti percentuali.</p> <p>3. L'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, fissata per legge nella misura base dello 0,4 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, e pertanto da un minimo dello 0,2 per cento ad un massimo dello 0,6 per cento.</p> <p>4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è fissata per legge nella misura base dello 0,2 per cento, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.</p> <p>5. L'aliquota ordinaria può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</li> <li>• nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;</li> <li>• nel caso di immobili locati.</li> </ul>	<p>cento e a un massimo di 1,06 punti percentuali.</p> <p>2bis Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita, banche, assicurazioni) l'aliquota di base dello 0,76 per cento può essere modificata dal Comune in aumento sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un massimo di 1,06 punti percentuali.</p> <p>3. L'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, fissata per legge nella misura base dello 0,4 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, e pertanto da un minimo dello 0,2 per cento ad un massimo dello 0,6 per cento.</p> <p>4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è fissata per legge nella misura base dello 0,2 per cento, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.</p> <p>5. L'aliquota ordinaria può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</li> <li>• nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;</li> <li>• nel caso di immobili locati.</li> </ul> <p>6. <b>A partire dall'anno 2015, l'aliquota ordinaria può essere ridotta fino allo 0,46 per cento a favore dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta - ascendente e discendente - di primo grado (dai genitori ai figli e viceversa) che vi abbiano fissato la residenza anagrafica. L'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo, ed opera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro;</li> <li>• limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono i presupposti.</li> </ul>
---	--



	<p>Per beneficiare dell'agevolazione, il contribuente comodante ed il parente comodatario devono rendere apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente dall'ufficio tributi. La dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta e ha valore anche per gli anni successivi, sempre che non intervengano variazioni. Il contribuente è, comunque, tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto il venir meno delle condizioni che danno diritto all'agevolazione.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 13 ESENZIONI</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni descritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</li> <li>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</li> <li>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;</li> <li>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;</li> <li>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;</li> <li>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi</li> </ul>	<p style="text-align: center;">ART. 13 ESENZIONI</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni descritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</li> <li>b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;</li> <li>c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;</li> <li>d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;</li> <li>e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;</li> <li>f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi</li> </ul>

<p>internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione di cui al presente punto si intende applicabile alle attività predette che non abbiano esclusivamente natura commerciale.</p>	<p>internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione di cui al presente punto si intende applicabile alle attività predette che non abbiano esclusivamente natura commerciale.</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p>
--	--



CITTA'  
DI  
MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 - Cap 20835 - Telefono 039 2709.1 - Telefax 039 792985  
E-mail [tributi@comune.muggio.mb.it](mailto:tributi@comune.muggio.mb.it) - C.F. 02965420157 - P.I. 00740570965

UMD AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  
AREA SERVIZI AL CITTADINO  
SERVIZIO TRIBUTI

**OGGETTO:** Modificazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU.).

Il sottoscritto Dott. Mauro Ricotti, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò 29.09.2014



IL RESPONSABILE  
AREA SERVIZI AL CITTADINO

Il sottoscritto Dott. Nicolantanio De Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò 29-09-2014



IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA



CITTA' DI MUGGIO'  
Provincia di Monza e della Brianza

Atto C.C. n. 44 del 30-09-14

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to DOTT. FOSSATI CARLO

IL VICESEGRETARIO  
F.to DOTT. CESANA ALBERTO

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi.

Muggiò, 06 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. BARBERA FRANCO ANDREA

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Muggiò, 06 OTT. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. BARBERA FRANCO ANDREA

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta **esecutiva**, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il giorno \_\_\_\_\_.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. BARBERA FRANCO ANDREA

---